REGOLAMENTO (CEE) N. 4074/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica, per quanto riguarda la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante cui possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerandevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione è stata prorogata dal regolamento regolamento (CEE) n. (2) fino al 31 dicembre 1988 per la Spagna e fino al 31 dicembre 1990 per il Portogallo;

considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà, per quanto riguarda la Spagna, entro il 31 dicembre 1988; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in questione fino al 31 dicembre 1989, per detto Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4007/87, la data del « 31 dicembre 1988 » è sostituita dal « 31 dicembre 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.